N. 01161/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00524/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 524 del 2016, proposto da:

Heart Life Croce Amica Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Troianiello, con domicilio eletto presso Pietro Troianiello in Roma, Via della Giuliana, N.58;

contro

Regione Piemonte, rappresentata e difesa dagli avv. Eugenia Salsotto, Stefano Viti, con domicilio eletto presso Stefano Viti in Roma, Via Bruno Buozzi, 32;

nei confronti di

Croce Verde Torino, rappresentata e difesa dagli avv. Carlo Angeletti, Stefano Vinti, con domicilio eletto presso Stefano Vinti in Roma, Via Emilia N, 88; Anpas - Associazione Nazionale Pubblica Assistenza Comitato Regionale Liguria, rappresentata e difesa dagli avv. Silvia Villani, Roberto Damonte, con domicilio eletto presso Silvia Villani in Roma, Via Asiago 8;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE II n. 01082/2015, resa tra le parti, concernente regolamentazione attività di trasporto e soccorso sanitario di emergenza, di cui a DGR Piemonte 15.4.2014 n.7464.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Piemonte e di Croce Verde Torino e di Anpas - Associazione Nazionale Pubblica Assistenza Comitato Regionale Liguria;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e uditi per le parti gli avvocati Pietro Troianello, Michele Lioi su delega dichiarata di Stefano Viti, Roberto Damonte e Carlo Angeletti;

Viste le sentenze CGE C-113/2013 (resa su rinvio pregiudiziale compiuto da questa Sezione)e C-50/2014 che hanno affermato la compatibilità con i principi comunitari della normativa interna che consente l'affidamento senza gara del servizio trasporto infermi alle Associazioni di volontariato nella attuazione dei principi di economicità e di solidarietà;
Considerato che la Regione Piemonte, costituitasi il 1.4.2016, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, in quanto notificatole esclusivamente via pec in assenza della prescritta autorizzazione di

cui all'art.52 cpa;

Rilevato che, tra l'altro, non appare evidente la sussistenza in capo all'appellante dell'interesse concreto ed attuale alla sospensione degli effetti della sentenza, in quanto l'appellante ha azionato un interesse pretensivo alla futura indizione di una gara per l'affidamento del servizio, cui essere ammessa a partecipare, mentre dalla invocata sospensione della sentenza non trarrebbe alcun beneficio diretto ed immediato con riguardo ai servizi in corso di esecuzione;

Considerato, invece, che nel bilanciamento dei contrapposti interessi appare prevalente quello della Regione a realizzare la gestione del servizio nel rispetto dei principi di economicità e di solidarietà;

Ritenuto, pertanto, che dalla efficacia della sentenza, allo stato, non derivano in concreto danni gravi ed irreparabili a carico dell'appellante;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 524/2016).

Pone le spese della presente fase cautelare, liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre gli accessori di legge, a carico dell'appellante.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)